

NORMATIVA

CORONAVIRUS

4 giugno 2020

Nuovi provvedimenti per la mobilità delle persone

In breve

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato nuovi provvedimenti per la mobilità delle persone, rimodulando le limitazioni sul trasporto aereo e sugli spostamenti da e verso la Sardegna. Inoltre, ha eliminato le limitazioni per il trasporto stradale, ferroviario e gli spostamenti da e verso la Sicilia. Per il trasporto ferroviario è stato, infine, introdotto l'obbligo della misurazione della temperatura corporea.

TES/LOG 191/20

Precedenti comunicazioni

A seguito del diffondersi a livello globale del Covid-19, Federchimica si è attivata, dal 22 Febbraio scorso, per fornire alle Imprese indicazioni operative ed aggiornamenti tempestivi e costanti sull'evoluzione normativa delle misure messe in atto per limitare la diffusione del virus.

Tutte le comunicazioni inviate alle Imprese associate sono consultabili anche nell'area dedicata "In Evidenza – CORONAVIRUS – Circolari" del [Portale dei Servizi](#).

Nuovi provvedimenti per la mobilità delle persone

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero della Salute, ha modificato⁽¹⁾ le misure sulla mobilità delle persone. Le disposizioni del decreto sono valide fino al 14 giugno.

Trasporto Aereo

Riprende l'operatività dei servizi aeroportuali, limitatamente agli aeroporti⁽²⁾ di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tesserà.

Spostamenti da e verso la Sardegna

Per la Regione Sardegna, considerata la particolare situazione dell'organizzazione sanitaria dell'isola, fino al 12 giugno il trasporto marittimo e aereo (su Cagliari, Alghero e Olbia) di viaggiatori di linea da e verso la Regione è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale in servizio pubblico.

Il trasporto delle merci non è invece soggetto a limitazioni.

A partire dal 13 giugno è previsto il riavvio di tutti i voli domestici da e per la Sardegna e anche il trasporto marittimo passeggeri non avrà limitazioni.

Trasporto stradale e spostamenti da e verso la Sicilia

Non è prevista alcuna limitazione per il trasporto stradale, ferroviario e gli spostamenti da e per la Sicilia.

Trasporto ferroviario

Nonostante non sia prevista alcuna limitazione per il trasporto ferroviario, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha modificato⁽³⁾ le proprie Linee Guida⁽⁴⁾ introducendo nuove prescrizioni per i viaggiatori nelle stazioni e a bordo dei convogli.

In tutte le stazioni dell'Alta Velocità vengono introdotti ingressi dedicati ai passeggeri dei treni di AV e degli Intercity per effettuare la misurazione della temperatura corporea prima di salire. Nel caso sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentito l'accesso a bordo del treno.

Inoltre, per i treni a media e lunga percorrenza, vengono ripristinati i servizi di ristorazione a bordo con modalità semplificate per evitare il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna "al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti.

Allegati

	Decreto MIT n. 226 del 2 giugno 2020
	Decreto MIT n. 227 del 2 giugno 2020

Note

- (1) Con Decreto n. 227 del 2 giugno 2020, [pubblicato sul sito del Ministero](#).
- (2) Sono stati aggiunti gli aeroporti di Alghero e Brindisi.
- (3) Con Decreto n. 226 del 2 giugno 2020, [pubblicato sul sito del Ministero](#).
- (4) *Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020.



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;

VISTO l’articolo 8, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, che ha previsto che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne siano espletate anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», integralmente riprodotti, rispettivamente, negli allegati 14 e 15 del decreto stesso;

VISTO l’articolo 8, comma 2, del citato DPCM 17 maggio 2020, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto ed in relazione a nuove esigenze organizzative e funzionali, possa integrare o modificare le «Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020;

RITENUTO di dover aggiornare alcune delle previsioni riportate nelle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19, di cui all’allegato 15 del DPCM 17 maggio 2020, allo scopo di renderle più funzionali al contenimento dell’emergenza epidemiologica sulla base della maggiore possibilità per gli utenti di circolare ed in relazione al sopravvenire di ulteriori esigenze;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche all’allegato n. 15 del DPCM 17 maggio 2020)

All’allegato 15, *Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “Nelle principali stazioni”:

- Dopo il primo punto “gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie.....in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti” è aggiunto il seguente: *“garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso”*;

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “treni a lunga percorrenza (con prenotazione on line)”:

- il Punto 3 “sospensione dei servizi di ristorazione a bordo...” è sostituito dal seguente: *“E’ possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti”*.
- dopo il punto precedente è inserita la seguente disposizione: *“previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocità di ingressi dedicati per l’accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell’accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentita la salita a bordo treno.”*

Dopo il Capo “SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA” dell’Allegato tecnico, è aggiunto il seguente:

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.”

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
Il Ministro della salute

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 gennaio 2020, relativa alla dichiarazione, per sei mesi, dello stato di emergenza nel territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, contenente "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con effetto dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera ii), del citato decreto, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 207 del 17 maggio 2020 con il quale sono state disposte, in linea con quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna;

VISTE le note della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;

RITENUTO necessario prevedere, in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 1 lettera ii), del D.P.C.M. 17 maggio 2020, nonché tenuto conto del venir meno delle limitazioni agli spostamenti interregionali e da e per l'estero di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, una rimodulazione organica delle misure di riduzione, soppressione e limitazione nei servizi di trasporto automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo nonché da e per le Regioni Sicilia e Sardegna, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 207 del 17 maggio 2020;

DECRETA

Art. 1
(Trasporto aereo)

1. Al fine di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di tutelare la salute dell'utenza e dei lavoratori, i servizi nel settore del trasporto aereo sono soggetti alle limitazioni di cui al presente articolo.
2. Per il trasporto aereo, tenuto conto delle richieste pervenute dai gestori aeroportuali, della collocazione geografica degli aeroporti in grado di servire bacini di utenza in modo uniforme sul territorio e della capacità infrastrutturale degli stessi, nonché della necessità di garantire i collegamenti insulari, l'operatività dei servizi è limitata agli aeroporti di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo-Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze-Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, e Venezia Tesserà. Negli aeroporti commerciali non inclusi nell'elenco di cui al presente comma sono consentite le attività di aviazione generale.
3. Il personale degli USMAF/SASN dipendente o con contratto temporaneo con il Ministero della Salute che presta servizio presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 può essere utilizzato per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.
4. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l'elenco di cui al precedente comma 2.
5. Il personale addetto ai servizi aeroportuali presso gli aeroporti non inclusi nel comma 2 è tenuto a garantire la reperibilità nelle 24 ore, nella misura prevista dagli enti competenti.

Art. 2
(Servizi di trasporto da e per la Sardegna)

1. Al fine di evitare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Sardegna, in relazione anche alla particolare situazione dell'organizzazione sanitaria della stessa Regione, sono assicurati, nel settore del trasporto marittimo e aereo, esclusivamente i servizi indicati nei successivi commi.
2. Fino alla data del 12 giugno il trasporto marittimo di viaggiatori di linea da e verso la Sardegna è limitato ai servizi svolti in continuità territoriale, tutti i collegamenti da e per la Sardegna verso i porti nazionali e viceversa saranno riattivati dal 13 giugno.
3. Il trasporto delle merci non è soggetto a limitazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1, il trasporto aereo di viaggiatori da e verso la Sardegna fino alla data del 12 giugno è assicurato dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e di Olbia esclusivamente per garantire la continuità territoriale su voli oggetto di obblighi di servizio pubblico. A partire dal 13 giugno è previsto il riavvio di tutti i voli domestici da e per la Sardegna.

Art. 3

(Disposizioni in materia di sosta inoperosa per le navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera)

1. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l'ingresso nei porti italiani esclusivamente ai fini della sosta inoperosa.

Art. 4

(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetti fino al 14 giugno 2020.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE